



Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

p.c.

Soggetto Realizzatore
Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.

teramoambiente@postcert.it

Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii,

IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI TERAMO

Pubblicazione sul portale ambientale della Regione Abruzzo del 30/05/2024

GIUDIZIO DI RINVIO CON INTEGRAZIONI - RISCONTRO



Il presente documento integrativo costituisce riscontro alle seguenti richieste riportate nel Giudizio n. 4301 del 18/07/2024, relativo a: Istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., relativa al progetto dell'impianto di digestione anaerobica per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani nel comune di Teramo:

1. fornire documentazione attestante il rispetto del criterio localizzativo “distanze dal centro abitato”, di cui al Piano Regionale di Gestione Rifiuti e nello specifico:

- l'atto deliberativo recante l'approvazione dei centri abitati prossimi all'impianto, in uno con la relativa cartografia, che sia in scala adeguata a consentire la verifica di quanto ivi riportato;
- una puntuale indicazione in ordine alla distanza tra eventuali centri abitati prossimi all'impianto e la perimetrazione dell'area dell'impianto, così come proposta da TE.AM. Teramo Ambiente SpA, in uno con la relativa cartografia, che sia in scala adeguata a consentire la verifica di quanto ivi riportato;
- ove Villa Pavone sia classificata come centro abitato, una puntuale indicazione in ordine alla distanza dall'impianto in parola;

2. al fine di consentire la verifica del rispetto del criterio localizzativo “distanza dai laghi”, rappresentare puntualmente - mediante un elaborato cartografico in scala adeguata - la distanza minima che intercorre tra il perimetro dell'impianto e il lago denominato “Lago Cardelli”;

3. chiarire se l'area percorsa da incendi, così come indicato dal proponente nello SPA, ricade all'interno delle tipologie di cui all'articolo 10 della Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000, sezione “Divieti, prescrizioni e sanzioni”;

1. fornire documentazione attestante il rispetto del criterio localizzativo “distanze dal centro abitato”, di cui al Piano Regionale di Gestione Rifiuti e nello specifico:

- l'atto deliberativo recante l'approvazione dei centri abitati prossimi all'impianto, in uno con la relativa cartografia, che sia in scala adeguata a consentire la verifica di quanto ivi riportato;
- una puntuale indicazione in ordine alla distanza tra eventuali centri abitati prossimi all'impianto e la perimetrazione dell'area dell'impianto, così come proposta da TE.AM. Teramo Ambiente SpA, in uno con la relativa cartografia, che sia in scala adeguata a consentire la verifica di quanto ivi riportato;
- ove Villa Pavone sia classificata come centro abitato, una puntuale indicazione in ordine alla distanza dall'impianto in parola.

Facendo riferimento al buffer di 500 m dal perimetro dell'impianto in istanza, già trasmesso e pubblicato, con la denominazione 01 - VA - ALLEGATO 1 - SFT.EGR.ITR.006_A - Buffer 500m, e già confermato nel documento Prot. 50206/PROT del 11/07/2024, avente ad oggetto: “conferma controdeduzione soggetto proponente e contributo”, si allegano alla presente, quali parti integranti e sostanziali:

- l'atto deliberativo recante l'approvazione dei centri abitati prossimi all'impianto con la relativa cartografia in scala 1: 2000 (**Allegato 1**);
- puntuale indicazione in ordine alla distanza tra i centri abitati prossimi all'impianto indicati nell'atto deliberativo e la recinzione dell'impianto, così come resa da TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A., con la relativa cartografia in scala 1:2000, da cui si evince il rispetto della distanza di 500m prevista dal criterio localizzativo “Distanza da centri e nuclei abitati” del PRGR (**Allegato 2**).

2. al fine di consentire la verifica del rispetto del criterio localizzativo “distanza dai laghi”, rappresentare puntualmente - mediante un elaborato cartografico in scala adeguata - la distanza minima che intercorre tra il perimetro dell'impianto e il lago denominato “Lago Cardelli”;

La richiesta inerisce al cosiddetto “Lago di Cardelli”, anche detto “Nuovo Lago di Cardelli” e già “laghetto Cerulli”.

A tale invaso non è applicabile il criterio localizzativo “distanza dai laghi” in quanto, a dispetto della tradizione eponima, non si tratta effettivamente di un lago, come ampiamente argomentato nel seguito.




Figura 1: stralcio SIT

Trattasi, infatti, di un invaso artificiale, di proprietà privata, con le seguenti caratteristiche:

- non ha un toponimo sulla CTR 1:10000;
- ha un perimetro inferiore ai 500 m;
- non sono presenti né immissari, né emissari;
- non è censito nel Piano Regionale di Tutela delle Acque - RELAZIONE GENERALE – SEZIONE V SCHEDE MONOGRAFICHE BACINO DEL FIUME TORDINO (**Allegato 3**);
- il catasto degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici minori della Regione Abruzzo, per le finalità di riferimento, lo acquisisce come: *“piccolo invaso artificiale, realizzato presumibilmente intorno all’anno 1960 dall’allora proprietario che autonomamente costruì il piccolo invaso per utilizzo agricolo [...] la sua profondità si è notevolmente ridotta a causa del riempimento naturale [...] si aggira sui 2,5m”. Per ciò che riguarda l’utilizzo, la scheda delle informazioni generali reca l’indicazione “non in uso”*. La dimensione, al momento della costruzione, era approssimativamente 60 x 80 attesa, in realtà, la forma trapezoidale (**Allegato 4**);
- non è in uso, nè aperto al pubblico.




Figura 2: stralcio CTR 1:10000 – assenza del toponimo




Figura 3: calcolo perimetro (sulla sommità delle sponde) dell'invaso

Inoltre, poiché la Regione Abruzzo non dispone di una propria metodologia di individuazione dei territori contermini ai laghi ai sensi dell'art.142, lett. B) del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii, sarà possibile far riferimento alle metodologie adottate da altre Regioni:

- Regione Toscana: “Ai fini della ricognizione dei laghi quali elementi generatori del vincolo, si intendono esclusi i laghi con lunghezza della linea di battigia inferiore a 500 m e gli invasi artificiali realizzati per finalità aziendali agricole.”
- Regione Emilia Romagna: “Sono, invece, esclusi i laghetti artificiali, a scopo irriguo e/o zootecnico, le vasche di raccolta delle acque piovane o superficiali”.

Infine, non trattasi di un bene soggetto a tutela ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. 2004:

- a. Sul sistema informativo SITAP non risultano vincoli;
- b. Il P.R.P. categorizza l'area come C1 (Trasformazione Condizionata);
- c. Il PRG non prevede vincoli paesaggistici e attribuisce la destinazione d'uso F34 (impianti sportivi) – (**Allegato 5**).




Figura 4: Stralcio dal Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico



Ciò, a fortiori, in quanto nella Scheda Monografica del Fiume Tordino, Relazione Generale -Sezione V, del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo viene statuito che nel bacino in questione “NON SONO PRESENTI LAGHI, NATURALI E ARTIFICIALI, SIGNIFICATIVI E NON SIGNIFICATIVI”



1.3.1.1.1 Corsi d'acqua superficiali significativi

Il Fiume Tordino costituisce un corso d'acqua significativo di primo ordine³.

I corsi d'acqua superficiali significativi sono riportati nell'Allegato 2 alla presente scheda "Carta dei Corpi Idrici Superficiali Significativi e di Interesse della Scheda del Fiume Tordino" in scala 1:250.000.

1.3.1.2 Laghi

Non sono presenti laghi, naturali e artificiali, significativi e non significativi.

Figura 7: Estratto scheda monografica – Bacino Fiume Tordino

-
3. chiarire se l'area percorsa da incendi, così come indicato dal proponente nello SPA, ricade all'interno delle tipologie di cui all'articolo 10 della Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000, sezione "Divieti, prescrizioni e sanzioni".

L'area interessata dall'intervento non è nè zona boscata ai sensi della L.R. n.3/2014 nè pascolo (rif. Comma 1, art.10 della Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000, sezione "Divieti, prescrizioni e sanzioni") e pertanto sono consentite la costruzione e l'eventuale variazione della destinazione urbanistica del PRG.

L'opera pubblica è comunque necessaria alla salvaguardia dell'ambiente atteso che:

- a. prevede una importante opera di canalizzazione e drenaggio delle acque meteoriche, rilevante ai fini del contrasto ai fenomeni erosivi;
- b. riqualifica, anche con il proprio piano di "opere verdi" un sito già ampiamente oggetto di insediamento antropico e di infrastrutturazione;
- c. è connaturata ai benefici ambientali ampiamente evidenziati nello S.p.A.;
- d. integra la rimozione dell'annoso detrattore ambientale e le attività di bonifica di cui al titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il responsabile unico del Progetto
Ing. Alessandra Di Giuseppe Cafà

Il Dirigente dell'Area 7
Arch. Gianni Cimini